



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 52 DEL 25-02-2020

OGGETTO: Contratto rep. 7/2006 : determinazione penali per tardiva esecuzione e richiesta di pagamento.

Premesso che l'art. 25 del contratto rep. 7/2006 prevede che per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo imputabile al Concessionario rispetto ai termini previsti nel Cronoprogramma per l'ultimazione dei lavori applicherà una penale pari a 250,00 € e, comunque, fino ad una somma complessiva massima non superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo dei lavori;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 10.08.2006 da parte dell'Ing. Barbato (allegato 1) nel quale si specifica che il termine per l'ultimazione dei lavori è di gg. 480, e quindi spira il 24.12.2007;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 01.06.2007 (trascorsi 295 dei 480 giorni previsti);

Atteso che il 07.03.2009 (prot. 2800) venne redatto verbale di ripresa dei lavori, e dato atto che, a tale data, il termine di ultimazione degli stessi è differito al 08.09.2009;

Dato atto che, con 2° verbale del 10.04.2009, venne di nuovo stabilita la sospensione dei lavori, e dato atto che da tale data i medesimi non sono più ripresi;

Atteso che il 10.10.2011, prot. 9852, il Direttore dei Lavori Barbato comunicava le proprie dimissioni;

Atteso come 10.04.2009 e fino al 13.04.2017, i lavori rimanevano sospesi, e nonostante le diffide del R.U.P. ad adempiere e le richieste di risoluzione del contratto; infatti nel corso degli anni più volte è stato stigmatizzato da parte del Comune il comportamento inadempiente della Antrodoco Terme (fermo cantiere, ritardo nella esecuzione contrattuale- cfr. nota RUP del 4 giugno 2009 prot. 6388, nota RUP del 19 giugno 2009 prot. 6977, nota Responsabile servizio LLPP arch Cerroni del 26 novembre 2012 prot. 11267, nota RUP del 4 febbraio 2013 prot. 1122, nota RUP del 12 marzo 2013 prot. 2316, nota RUP del 4 luglio 2013 prot. 6007, nota RUP del 14 febbraio 2014 prot. 1177, nota Responsabile Unico del Procedimento del 24 aprile 2014 prot. 3498)

;

Visto l'art. 14 del contratto rep. 7/2006 che stabilisce: << Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori, sarà nominato dal Concessionario un Direttore dei Lavori, previo gradimento del Concedente>>;

Atteso che il Concessionario ha proceduto alla nomina del nuovo direttore dei Lavori (Arch. Glauco Mattiussi) solo il 20.01.2016 (a seguito di Delibera di Giunta Comunale n° 3 in pari data recante gradimento di accettazione della nomina) ;

Atteso che il ritardo nella nomina del nuovo D.L. , avvenuta dopo circa 4 anni e 3 mesi (1.593 giorni) dalle dimissioni del precedente, oltre a costituire di per se grave inadempimento, ha ritardo assoluto nell'esecuzione del cronoprogramma, in quanto in assenza del Direttore dei Lavori, in nessun caso vi sarebbe stata la possibilità di riprendere e proseguire i medesimi, che , si ribadisce , erano riguardanti sia la RSA che le il c.d. complesso termale;

Ritenuto considerare il ritardo nella ripresa dei lavori nonostante le diffide dei vari R.U.P., il tempo di assenza del Direttore dei Lavori , e la mancanza di attività relativamente al complesso termale, come ritardo nell'esecuzione del crono programma.

Dato atto che l'importo dei lavori risulta pari , secondo quanto riportato nel contratto, a €. 4.253.900,00, e che pertanto il limite massimo alle penali del 5% stabilito dall'art. 25, equivale a €. 212.695,00, pari a gg. $212.695,00/250 =$ gg. 850;

Rilevato come, prescindendo dalle vicende ulteriori che hanno condotto l'Amministrazione concedente a risolvere il contratto con Delibera Giunta Comunale n° 22/2020 , la tardiva esecuzione del contratto si sia protratta certamente per un periodo superiore al massimo previsto dall'art. 25 (gg 850) , in quanto, anche senza considerare l'inadempimento delle numerose diffide, solo la colpevole latenza della nomina del D.L, da parte del Concessionario (condizione necessaria per la ripresa e l'ultimazione dei lavori) è durata per 1.593 giorni a partire dal 2011;

Ritenuto determinare le penali nel massimo ammesso dall'art. 25 , ossia €. 212.695,00 ;

Dato atto che , con propria nota prot. 1637 del 21.02.2020, lo scrivente ha inoltrato alla compagnia di Assicurazione UNIPOLSAI spa , la richiesta di escussione e pagamento della polizza inerente la garanzia definitiva del contratto in epigrafe;

Ritenuto comunque doveroso , ai sensi dell'art. 25 del contratto, richiedere alla società di progetto concessionaria, il versamento delle penali come sopra determinate;

DETERMINA

1. l'importo delle penali per la tardiva esecuzione dei lavori previsti nel crono programma nella misura di **€. 212.695,00** , ossia il 5% dell'importo contrattuale lavori di €.4.253.900,00 , ai sensi dell'art. 25 del contratto rep. 7/2006;
2. di chiedere , ai sensi dell'art. 25 del contratto , al concessionario il pagamento delle penali nella misura sopra determinata , **entro gg. 60 dalla richiesta;**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- F.to Giuseppe Gregori -

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-F.to Giuseppe Gregori -

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 26-02-2020 R.A. n° 165

IL MESSO COMUNALE
F.to

ANTRODOCO, 26-02-2020

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 26-02-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Gregori